



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

delle professioni con AFC nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»

del...

64619	Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC Gebäudetechnikplanerin Heizung EFZ/ Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC/ Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC
64620	Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC Gebäudetechnikplanerin Lüftung EFZ/ Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC/Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC
64621	Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC Gebäudetechnikplanerin Sanitär EFZ/ Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC/ Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC

RS ...

2021-...

«%ASFF_YYYY_ID»

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

Sezione 1: Oggetto, professioni e durata

Art. 1 Professioni e profilo professionale

¹ Il campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» comprende le seguenti professioni con attestato federale di capacità (AFC):

- a. progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC,
- b. progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC,
- c. progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC.

² I professionisti di livello AFC del campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. sono specializzati nella progettazione di impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione e sanitari commisurati al fabbisogno; sono figure professionali che sviluppano e realizzano soluzioni innovative per rendere gli edifici utilizzabili da parte degli utenti; per le loro attività si avvalgono di tecnologie, procedure e metodi all'avanguardia e di modelli digitali; sono consapevoli che la progettazione nella tecnica della costruzione è soggetta a continui cambiamenti e che devono tenersi aggiornati;
- b. lavorano a regola d'arte, collaborando all'interno di un team in cui rivestono un ruolo di grande responsabilità; lavorano prevalentemente in ufficio e si recano al cantiere per controllare le attività; seguono i progetti e forniscono assistenza, dalla fase di progettazione fino al collaudo degli impianti ultimati, passando per la supervisione dei lavori; in quanto professionisti vantano una buona capacità di rappresentazione spaziale e operano seguendo un approccio strutturato;
- c. contribuiscono in maniera decisiva all'ottimizzazione energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale e all'utilizzo ecologico degli impianti di tecnica della costruzione; aiutano i committenti a scegliere le fonti energetiche da utilizzare e illustrano i vantaggi delle energie rinnovabili; determinano la

1 RS 412.10
2 RS 412.101
3 RS 822.115

capacità dell'impianto, pianificano le reti di distribuzione e stabiliscono un concetto di misurazione che in seguito consentirà di individuare i possibili margini di ottimizzazione dell'esercizio;

- d. grazie alla loro attività di progettazione offrono un contributo essenziale per garantire il benessere di chi soggiorna o lavora all'interno dei locali;
- e. i progettisti nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC pianificano la produzione, l'emissione e la distribuzione del calore nonché la climatizzazione; i progettisti nella tecnica della costruzione ventilazione AFC progettano gli impianti di trattamento dell'aria, i sistemi di distribuzione dell'aria, le prese d'aria e i diffusori; i progettisti nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC progettano gli impianti per l'acqua potabile, le acque di scarico e il gas.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. progettazione di impianti di tecnica della costruzione:
 1. pianificare progetti di tecnica della costruzione;
 2. documentare il fabbisogno di impianti di tecnica della costruzione,
 3. definire le interfacce e la ripartizione delle competenze con altri professionisti che lavorano agli impianti di tecnica della costruzione,
 4. esaminare le domande relative agli impianti di tecnica della costruzione e attuare le misure richieste per il rispetto dei requisiti,
 5. calcolare i costi degli impianti di tecnica della costruzione e valutarne la redditività,

6. collaborare alla preparazione dei bandi di gara per gli impianti di tecnica della costruzione,
7. accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione;
- b. modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione:
 1. determinare lo spazio richiesto per l'installazione degli impianti di tecnica della costruzione,
 2. elaborare piani e modelli digitali,
 3. elaborare schemi;
- c. progettazione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione:
 1. elaborare un concetto per l'energia termica,
 2. pianificare la produzione del calore e la climatizzazione,
 3. pianificare l'emissione e la distribuzione del calore nonché la climatizzazione,
 4. dimensionare i componenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- d. progettazione di impianti di ventilazione:
 1. elaborare un concetto di ventilazione,
 2. dimensionare i componenti degli impianti di ventilazione,
 3. pianificare il tracciato delle condotte dell'aria,
 4. progettare impianti di ventilazione speciali;
- e. progettazione di impianti sanitari:
 1. elaborare concetti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di scarico,
 2. progettare e dimensionare impianti per la fornitura di acqua potabile,
 3. progettare e dimensionare impianti di smaltimento delle acque di scarico,
 4. progettare e dimensionare impianti per la fornitura di gas.

² Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a–b le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

³ Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere c–e le competenze operative sono obbligatorie come segue:

- a. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC: le competenze operative c1–d4;
- b. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC: le competenze operative d1–d4;
- c. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC: le competenze operative e1–e4.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

¹ La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² Le persone in formazione svolgono un periodo di pratica di dieci settimane nel settore della costruzione. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell'apprendimento. La persona responsabile del periodo di pratica nell'azienda redige un rapporto sul suo svolgimento.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1680 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
- Progettazione di impianti di tecnica della costruzione	240	160	-	-	400
- Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione	60	60	-	-	120
- Insegnamento specifico della professione	20	100	200	200	520
Totale conoscenze professionali	320	320	200	200	1040
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	40	40	40	40	160
Totale delle lezioni	480	480	360	360	1680

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 32 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

⁴ RS 412.101.241

Anno	Corsi	Campi di competenze operative	Num. giorni	Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC	Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC	Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC
1	1	Progettazione di impianti di tecnica della costruzione Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione	8	x	x	x
2	2	Progettazione di impianti di tecnica della costruzione Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione Campo di competenze operative specifico della professione	8	x	x	x
3	3	Progettazione di impianti di tecnica della costruzione Campo di competenze operative specifico della professione	8	x	x	x
4	4	Campo di competenze operative specifico della professione	8	x	x	x
Totale giorni			32			

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo di attività della professione prescelta, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 21^{3/4} ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative nonché il colloquio professionale della durata di 45 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Progettazione di impianti di tecnica della costruzione Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione	40 %

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
2	Campo di competenze operative specifico della professione	40 %
3	Colloquio professionale	20 %

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁴ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi, a seconda della professione appresa, di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

- a. «progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC»,
- b. «progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC»,
- c. «progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:

- a. 7–11 rappresentanti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
- b. un rappresentante delle scuole professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali l'associazione «suissetec».

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 6 ottobre 2009⁶ sulla formazione professionale di base campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2029.

⁶ RS 412.101.221.21

² Le persone che hanno iniziato la formazione nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

³ Le persone che seguono una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

⁴ I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» AFC entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato